



COMUNE DI FINO DEL MONTE

Provincia di Bergamo

Area Affari Generali e Finanziari

DETERMINAZIONE

DEL 18/11/2025

REGISTRO GENERALE N. 167

REGISTRO DI AREA N. 122

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2028. INCARICO ALLA SOCIETÀ MAG S.p.A. (CIG: B928E40BB6)

In esecuzione:

- della Deliberazione di Giunta comunale 98 in data 19.12.2000, relativa alla definizione e approvazione dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali e s.m.i.;
- della Deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 19.06.2024 di nomina del Responsabile dell'Area Affari generali e Finanziari;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Scandella Giulio

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- la L. n. 241/1990 recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il D. Lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito anche solo "Codice dei contratti");
- l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali e il Regolamento sui controlli interni dell'Ente;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 23.12.2024 avente ad oggetto "*Approvazione Documento Unico di Programmazione - DUP semplificato - periodo 2025/2027*";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23.12.2024 avente ad oggetto "*Approvazione bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027*";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 23.12.2024 avente ad oggetto "*Approvazione del Piano delle Risorse e Obiettivi (P.R.O.) 2025/2027*";

Premesso che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta oggi giorno profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione,
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla Legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b), del DLgs. 7 settembre 2005, n. 209,
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;

Evidenziato che i predetti adempimenti richiedono competenze specifiche professionali con idoneo apparato organizzativo e funzionale, specifiche possedute solo parzialmente dall'organizzazione del Comune di Fino del Monte;

Dato atto che si rende necessario procedere con la formalizzazione dell'incarico ad un broker assicurativo;

Preso atto delle considerazioni formulate dall'Avcp (ora ANAC) nel documento di lavoro del marzo 2013 sulle "Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa";

Evidenziato che la stessa ANAC (ex Avcp) inquadra il servizio di brokeraggio tra gli appalti di servizi assicurativi e, quindi, assoggettato al D.lgs n. 36/2023;

Ritenuto per questioni di economicità ed efficienza che l'affidamento dell'incarico di assistenza e consulenza per la revisione, la gestione e l'esecuzione di contratti assicurativi mediante l'apporto di un broker assicurativo debba essere almeno triennale;

Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

Tenuto conto che l'incarico non comporterà in ogni caso alcun onere a carico del Comune, oltre al pagamento dei premi assicurativi in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker individuato saranno remunerate mediante percentuale provvigionale sui premi assicurativi, corrisposta dalla/e Compagnia/e Assicurativa/e con la/e quale/i verranno sottoscritti i contratti assicurativi dell'Ente;

Vista la sentenza n. 179/2008 della Corte dei Conti - Sezione I Giurisdizionale centrale, che conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico al Broker intuitu personae, in quanto la remunerazione dello stesso non è ritenuto un costo aggiuntivo;

Ribadito che in conseguenza del presente provvedimento non vi saranno oneri a carico del bilancio comunale;

Evidenziato che la categoria merceologica d'interesse non rientra nell'elenco di cui all'art. 1 del dPCM 24 dicembre 2015;

Preso atto che:

- l'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: “(...) *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;
- l'Allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”;

Evidenziato che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto l'art. 26 della L. n. 488/1999 e ss.mm.ii. in materia di acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni in adesione ad apposite convenzioni stipulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che prevede l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi per alcune categorie merceologiche attraverso le convenzioni e accordi quadro stipulati e messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

Rilevato che i contratti stipulati in violazione degli obblighi normativi sopra elencati costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa ed erariale;

Considerato che l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Dlgs n. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di cui trattasi con le seguenti caratteristiche essenziali:

- il fine = individuazione idonea operatore per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2026 - 31/12/2028, come meglio descritto nel disciplinare d'incarico che si allega al presente atto,
- il contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi delle disposizioni UE in essere;
- la selezione = affidamento diretto – motivazione: legittimità dell'affidamento dell'incarico in quanto la remunerazione dello stesso è inferiore all'importo di € 140.000,00= e non è ritenuto un costo aggiuntivo - il conferimento dell'incarico non comporta oneri diretti a carico dell'Ente in quanto al broker competrà, secondo consuetudine di mercato (possibilità prevista dalla stessa ANAC (ex Avcp), una percentuale sull'importo delle polizze che il Comune andrà a stipulare, applicando il principio della rotazione ed avvalendosi di idonei professionisti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali,
- la procedura = affido diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023 con richiesta di preventivo a unica impresa, non ricorrendo al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici a norma delle disposizioni ANAC vigenti;

Preso atto che la società MAG S.p.A. ha accettato l'espletamento del servizio come normato dalle condizioni generali per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo predisposte dall'Ente;

Considerato che:

- la suddetta società è primaria tra gli operatori specializzati nella gestione assicurativa di Pubbliche Amministrazioni,
- gestisce numerosi Enti ed Aziende della Pubblica Amministrazione,
- è dotata di strutture e di uffici di elevata specializzazione e che, pertanto, presenta le necessarie garanzie di professionalità ed affidabilità per la gestione del servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa necessario al Comune di Fino del Monte;

Richiamato:

- l'articolo 16 del Dlgs n. 36/2023 (conflitto di interessi),
- le linee guida Anac n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;

Dato atto che verificata la natura della fornitura, non esistono rischi d'interferenze nell'ambito lavorativo, in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti comunali e i dipendenti dell'operatore economico affidatario dei lavori, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I.;

Dato atto che:

- il responsabile unico di progetto (RUP) è individuato nel sottoscritto responsabile;
- il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013;
- sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole viene reso con la sottoscrizione della presente;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. di conferire alla società MAG S.p.A. con sede in Via delle Tre Madonne n. 12 – 00197 Roma – Codice Fiscale 07043531214 e P.IVA 09329011218, iscritta, al n° B000400942 della Sez. B del Registro Unico degli Intermediari, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2026 - 31/12/2028.
2. di approvare l'allegato "DISCIPLINARE D'INCARICO", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. di dare atto che l'affidamento di tale servizio non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del Comune di Fino del Monte, in quanto la remunerazione sarà a carico delle Compagnie con le quali saranno stipulate le coperture assicurative e detto onere non potrà mai costituire un costo aggiuntivo per l'Ente, ai sensi dell'art. 1758 c.c.
4. di dichiarare, ai fini degli obblighi di tracciabilità imposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., che il CIG assegnato è il seguente: B928E40BB6;
5. di dare atto il sottoscritto responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale.
6. di dare atto che:
 - tale servizio / fornitura non è disponibile nell'ambito delle convenzioni CONSIP Spa,
 - ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi delle disposizioni UE in essere,
 - la fornitura oggetto del presente atto è esente dall'imposta di bollo, di cui all'art. 18, comma 10 e Tabella A Allegato I.4 del Dlgs n. 36/2023, in quanto importo contrattuale inferiore a € 40.000,00=.
7. di precisare che, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

8. di comunicare all'operatore economico affidatario delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fino del Monte approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 75 in data 08.11.2023 in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante comunicazione dell'indirizzo URL del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" (www.comune.finodelmonte.bg.it);
9. di dare atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
10. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n.33/2013 e 28 del D. Lgs. n.36/2023.
11. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Lombardia - Sezione di Brescia, secondo i termini e le modalità di legge (D.Lgs. n. 104/2010).

**Il Responsabile del Servizio
Scandella Giulio**

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.